

## **RELAZIONE SULLA COSTITUZIONE DEI FONDI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2021 – LIVELLI I-III E IV-VIII**

Il Collegio dei revisori dei conti – ai sensi dell’art. 40-bis del d. lgs n. 165 del 2001 – è tenuto ad effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori. E’ tenuto altresì a verificare, oltre al rispetto dei vincoli finanziari in relazione alla consistenza dei fondi e della spesa, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito e della qualità della performance individuale.

Le fasi relative al controllo sulla contrattazione integrativa attengono alla:

- a) costituzione dei fondi - in applicazione dei vincoli di bilancio e della normativa di settore - necessaria al fine dell’appostazione in bilancio delle risorse destinate alla corresponsione del trattamento accessorio al personale;
- b) ripartizione delle risorse, nei limiti della costituzione dei fondi, in seguito alla definizione della contrattazione decentrata con la parte sindacale, per l’individuazione degli istituti e della loro consistenza, necessaria ai fini dell’impegno e del successivo pagamento. La sottoscrizione del contratto decentrato, infatti, rappresenta il presupposto necessario per l’erogazione dei trattamenti economici accessori, costituendo il titolo giuridico legittimante il pagamento (sez. reg. contr. Puglia, delibera. n. 86/2020/PAR).

Il Collegio dei revisori - all’esito delle verifiche effettuate - redige la presente Relazione in ossequio a quanto previsto dall’art. 20, comma 2, lett. h) e comma 8 del d.lgs n. 123/2011, nonché in applicazione dell’art. 7, comma 8, del CCNL ricerca 2016-2018 e dell’art. 12, comma 3, dello Statuto Invalsi.

Ciò posto, con riferimento alla contrattazione integrativa 2021, dalla Relazione tecnico-finanziaria si evince che la costituzione dei fondi per il personale dei livelli I-III e IV-VIII è così determinata:

- a) Livelli I-III € 334.696,89 di risorse fisse, per 33 unità di personale;
- b) Livelli IV-VIII € 935.877,81 di risorse fisse, per 64 unità di personale, ivi comprese le risorse destinate alle PEO, ex art. 53 CCNL 1998-2001, pari ad € 4.792,00.

### **Livelli I-III**

Appartengono alla categoria i profili di Ricercatore e Tecnologo.

Le risorse disponibili quantificate sono pari ad € **334.696,89** (33 unità di personale - 1 unità in più rispetto al precedente esercizio), per risorse fisse. Non risultano valorizzate risorse variabili.

Il limite del 2016 di cui all'art. 23, comma 2, del d. lgs n. 75/2017, pari ad € 143.403,00, risulta invariato rispetto alla precedente contrattazione 2020. Invalsi, infatti, nel 2021, non ha stabilizzato unità di personale, ex art. 20, comma 1, del d. lgs. 75/2017.

Si rilevano, per contro, adeguamenti relativi alla quantificazione delle risorse per Indennità di valorizzazione professionale (IVP), ai sensi dell'art. 11, comma 2, del CCNL 6 dicembre 2022 (triennio economico 2019-2021), sulla base del numero di personale considerato, pari a 33 unità, e l'adeguamento, per il 2021, delle risorse per stabilizzazioni intervenute negli anni precedenti, sulla base della media del 2016. Pertanto, le risorse fisse aventi carattere di certezza ammontano ad € 334.696,89, come segue:

<u>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</u>	<b>2021</b>
Risorse storiche e consolidate	143.403,00
Incremento CCNL 2016/2018	4.309,50
Incremento art. 11, comma 2, CCNL 6 dicembre 2022	2.609,10
Incremento dl n. 135/2018, art. 11, comma 1, lett. b	184.375,26
<b>Totale costituzione fondo</b>	<b>334.696,89</b>
<u>Risorse variabili</u>	
Economie per somme non utilizzate anni precedenti	0
<b>Totale fondo 2020</b>	<b>334.696,89</b>

#### **Livelli IV-VIII**

Appartengono alla categoria gli altri profili amministrativi Invalsi.

Le risorse disponibili quantificate sono pari ad € **935.877,81** (64 unità di personale, 3 unità in meno rispetto al precedente esercizio) per risorse fisse, ivi comprese le risorse destinate alle PEO, ex art. 53 CCNL 1998-2001, pari ad € 4.792,00. Non risultano valorizzate risorse variabili.

Il limite del 2016 di cui all'art. 23, comma 2, del d. lgs n. 75/2017, pari ad € 200.065,00, risulta invariato rispetto alla precedente contrattazione 2020. Invalsi, infatti, nel 2021, non ha stabilizzato unità di personale, ex art. 20, comma 1, del d. lgs. 75/2017.

Si rilevano, per contro, adeguamenti relativi alla quantificazione delle risorse per Indennità di Ente, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del CCNL 6 dicembre 2022 (triennio economico 2019-2021), sulla base del numero di personale considerato, pari a 64 unità diminuito di 3 unità nel corso del 2021, e l'adeguamento, per il 2021, delle risorse per stabilizzazioni intervenute negli anni precedenti, sulla base della media del 2016. Pertanto, le risorse fisse aventi carattere di certezza ammontano ad € 935.877,81.

<u>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</u>	<b>2021</b>
Risorse storiche e consolidate	200.065,00
Incremento CCNL 2016/2018	3.094,80
Incremento art. 11, comma 2, CCNL 6 dicembre 2022	3.909,80
Incremento dl n. 135/2018, art. 11, comma 1, lett. b	728.808,21
<b>Totale costituzione fondo</b>	<b>935.877,81</b>
<u>Risorse variabili</u>	
Economie per somme non utilizzate anni precedenti	0
<b>Totale fondo 2020</b>	<b>935.877,81</b>

Con particolare riguardo alle risorse accantonate temporaneamente all'esterno del Fondo, dalla Relazione tecnico-finanziaria si evince che Invalsi ha allocato l'importo di € 4.793,00 per progressioni economiche ex art. 53 del CCNL 1998/2001 (allegato A). L'importo, infatti, è finanziato dal Fondo, ma erogato sul trattamento principale. Con riferimento alle progressioni economiche ex art. 90 del CCNL 2016-2018 (ex art. 54<sup>1</sup> del CCNL 1998/2001 Progressioni economiche di livello), si evidenzia che le stesse sono alimentate da risorse diverse da quelle afferenti al fondo per il salario accessorio.

Con particolare riferimento all'esclusione, in questa fase della costituzione, delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale a tempo determinato, si prende atto di

---

<sup>1</sup> Art. 54, comma 3, CCNL 1998-2001: "per le finalità di cui al presente comma sono appositamente dedicate risorse complessivamente pari al 2% del monte salari anno 1999 del personale dei livelli IV-X, in relazione a corrispondenti stanziamenti previsti dalla legge finanziaria 2002, secondo la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24.5.2001."

quanto indicato nella Relazione tecnico-finanziaria in ordine al fatto che Invalsi – pur riconoscendo i trattamenti accessori del predetto personale con gli stessi criteri definiti per il personale di ruolo – in considerazione delle indicazioni fornite dal MEF – RgS – Igop n. 75115 del 12 novembre 2012 – ritiene di non ricomprendere – neppure tra le risorse variabili – gli importi destinati alla predetta finalità, tenuto conto della fonte di finanziamento attinente ai progetti ed alla temporaneità degli stessi.

Ciò posto, questo Collegio ritiene di poter positivamente certificare la costituzione dei fondi per il 2021, come segue:

- risorse stabili livelli I-III - euro 334.696,89
- risorse stabili livelli IV-VIII - euro 935.877,81.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 25 ottobre 2023

### **Il Collegio dei Revisori dei conti**

Dott.ssa Rita Stati _____	Presidente MEF
Dott.ssa Sabrina Capasso _____	Componente MIM
Dott. Emanuele Bertulli _____	Componente MUR



